

Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese in attuazione del P.O. FESR  
2007/2013, Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5  
**NUOVE IMPRESE**

**PREMESSA**

L'obiettivo che si prefigge il presente sistema agevolativo è quello di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese "**di nuova costituzione**" nonché di sostenere **l'imprenditoria giovanile e femminile**.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese - con esclusione di quelle artigiane, in quanto destinatarie di specifici interventi di competenza di altri rami dell'Amministrazione - che, alla data di presentazione della domanda, presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria
- b) appartengano ad almeno una delle seguenti categorie, come di seguito definite:
  - b1) imprese "di nuova costituzione";
  - b2) imprese "giovanili";
  - b3) imprese "femminili";
- c) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) sono così definite:

**Medie imprese**

- a) hanno meno di 250 occupati,
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

**Piccole imprese**

- a) hanno meno di 50 occupati,
- b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

**Micro imprese**

- c) hanno meno di 10 occupati,
- d) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

- Sono considerate "**di nuova costituzione**"

- le imprese iscritte al Registro delle imprese da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano state operanti negli ultimi tre anni. Ai fini di cui sopra, sono considerate non operanti negli ultimi tre anni:
- le imprese per le quali alla predetta data di presentazione della domanda non risultano ancora approvati tre bilanci o presentate tre dichiarazioni dei redditi, ovvero
- le imprese che, per almeno uno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei

redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi pari a zero.

- Sono considerate imprese "**giovani**":

- le imprese individuali il cui titolare non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda;
- le società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla suddetta data di presentazione della domanda;
- le società di capitali, ivi comprese le società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla suddetta data di presentazione della domanda e in cui anche l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da giovani secondo la definizione sopra indicata;

- Sono considerate imprese "**femminili**":

- le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- le società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne;
- le società di capitali, ivi comprese le società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione sia costituito da donne;

### **AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

Le agevolazioni possono essere richieste, per quanto concerne le spese ammissibili per investimenti, anche in combinazione fra loro, nelle seguenti tipologie,

1. contributo in conto impianti,
2. contributo in conto interessi.

Il valore massimo dell'agevolazione concedibile è pari a Euro 1.500.000,00.

Nella tabella seguente la misura indicata per ciascuna tipologia di aiuto è quella massima ed è riferita all'ipotesi in cui venga richiesta solo quella tipologia

<b>MICRO E PICCOLE</b>		<b>MEDIE</b>	
Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)
<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>40%</b>	<b>75%</b>

(1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili.  
(2) La componente dell'aiuto sul finanziamento (contributo in conto interessi) non può comunque superare il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie imprese.

In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in conto interessi, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.

Il valore complessivo del contributo in conto impianti e del finanziamento in conto interessi non può essere

superiore al 75% dell'importo complessivo delle suddette spese, come ritenute ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili; qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento bancario, quest'ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale finanziamento da agevolare;

Per le micro imprese e le piccole imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre due anni, è altresì concedibile un contributo in conto esercizio, a sostegno della costituzione e della prima fase di sviluppo, nella seguente misura:

1° anno (2)	2° anno (2)	3° anno (2)	4° anno (2)	5° anno (2)
35% (3)	35% (3)	35% (3)	25% (3)	25% (3)

(2) Le spese sono ammissibili qualora sostenute nei primi cinque anni dalla data di costituzione dell'impresa beneficiaria. I singoli anni sono determinati a partire dalla suddetta data.

(3) Si tratta di contributo in conto esercizio, espresso in termini percentuali delle spese ritenute ammissibili a sostegno della costituzione e della prima fase di sviluppo.

### **PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI**

Il termine per l'ultimazione del programma è fissato alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione dell'avvenuta concessione provvisoria delle agevolazioni.

I programmi di investimento possono riguardare uno o più dei settori di attività di seguito indicati:

ATECO 2007	Descrizione attività ATECO 2007
08	Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione del codice 08.92
10.7	Produzione di prodotti da forno e farinacei
11.4	Industria di altre bevande fermentate non distillate
11.5	Produzione di birra
11.6	Produzione di malto
11.7	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13	Industrie tessili
14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15.11	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17.12	Fabbricazione di carta e cartone
20	Fabbricazione di prodotti chimici

21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27.31	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.5	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
27.9	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.21.2	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
32	Altre industrie manifatturiere
33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
38.3	Recupero dei materiali
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
58.2	Edizione di software
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (con esclusione del codice 63.9)
72	Ricerca scientifica e sviluppo
85.10	Istruzione prescolastica (a condizione che il piano di impresa preveda l'erogazione di un servizio esclusivamente a tempo prolungato (cosiddetto "normale"))
87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale (Istituti di ricovero per anziani con assistenza infermieristica; Centri di convalescenza; Case di riposo con assistenza infermieristica; Strutture di assistenza infermieristica)

87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (Strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili; Case albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili; Case di riposo per anziani senza servizi infermieristici)
88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (Servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili)
88.91	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili (Attività degli asili nido; Attività di assistenza diurna per minori disabili; Servizi di baby-sitting)
93.29-9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.a.c., limitatamente alle ludoteche per intrattenimento dei bambini
95.1	Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, la diversificazione di un impianto produttivo esistente mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi ovvero il cambiamento fondamentale del processo produttivo di un impianto esistente. Ai fini di cui sopra, si precisa che:

- a) si considera "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungere altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- b) con riferimento alla rilocalizzazione, si precisa che la stessa è considerata ammissibile nel solo caso in cui la destinazione della stessa è prevista nell'ambito di agglomerati industriali o di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, ivi compresi gli Incubatori d'impresa;

### **SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti tipologie di spese:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) immobili, opere murarie e assimilate, impianti generali e infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione,

identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- 1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- 3) tra le spese di cui alla lettera a) non sono ammissibili quelle sostenute dall'impresa per la predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni;
- 4) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 5) in relazione alle spese di cui alla lettera c), si precisa che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto.
- 6) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;
- 7) in relazione alle spese di cui alla lettera d), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- 8) le spese di cui alle lettere c) e d) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido;
- 9) le spese di cui alle lettere a), e) ed f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e se acquisiti da terzi nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- 10) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera e), non comprendono quelle relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, che sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo e, quindi, da includere tra le spese di cui alla lettera d);
- 11) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale

d'importazione”;

- 12) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Legge Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto”;
- 13) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), e) ed f), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;

Per le micro imprese e le piccole imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre due anni, sono altresì ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese a sostegno della costituzione e della prima fase di sviluppo:

- a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa;
- b) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato nel limite massimo del tasso di riferimento vigente;
- c) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
- d) utenze per energia, acqua, riscaldamento;
- e) imposte e tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
- f) ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione (esclusi i canoni di leasing riferiti ai beni oggetto del programma di investimenti da agevolare) e costi salariali, a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

### **EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

Le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e vengono erogate in un numero massimo di tre quote: la prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l'eventuale terza quota, successivamente all'ultimazione del programma.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

Una prima quota, nel limite massimo del 30% del contributo concesso, può essere richiesta a titolo di anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare.

Anche una seconda quota, nel limite massimo di un ulteriore 30% del contributo concesso, può essere richiesta a titolo di anticipazione, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti la documentazione attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative alla prima anticipazione e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa come sopra definite.

Da ciascuna quota da erogare per stato d'avanzamento viene trattenuto il 10% del contributo calcolato sulla base dello stesso stato d'avanzamento, da erogare successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitiva.